



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata per l'Immigrazione

N. ./2023 R.G.

Il Tribunale in composizione Collegiale, nella persona dei magistrati:

Dott. Maddalena Bassi *Presidente est.*

Dott. Lisa Castagna *Giudice*

Dott. Gianluca Brol *Giudice*

visto il ricorso depositato da e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale;

visti gli artt. 35 e 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008, nonché gli artt. 6 e 7 del d.l. n. 13/2017, conv. con modif. dalla legge n. 46/2017 e l'art. 737 c.p.c.;

rilevato che in base all'art. 35-*bis*, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 la proposizione del ricorso sospende *ipso iure* l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne nelle ipotesi di cui alle lett. a), b), c) e d) del medesimo art. 35-*bis*, comma 3;

considerato che il ricorrente si trova nell'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 35-*bis*, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, in quanto l'istanza è stata dichiarata manifestamente infondata ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b) bis e dell'art. 28 ter comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 25/2008 posto che il ricorrente proviene da un paese designato di origine di sicura e per aver egli sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;

rilevato che nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d) di cui all'art. 35 bis, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa qualora ricorrano "gravi e circostanziate ragioni";

rilevato che il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Bangladesh a causa delle gravi condizioni di indigenza in cui versava nel proprio paese;

ritenuto che allo stato debba essere sospeso il provvedimento impugnato, avendo il ricorrente manifestato una **concreta volontà di avviare un percorso di integrazione socio lavorativa** (cfr. corso di lingua);

ACCOGLIE

l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

ASSEGNA

al fine della eventuale conferma, modifica o revoca del presente provvedimento sulla sospensione del provvedimento di diniego, a tutte le parti termine di cinque giorni dalla notifica del presente decreto per deposito di note difensive e ulteriore termine di cinque giorni per il deposito di note di replica, riservando, all'esito del deposito delle memorie, di confermare, modificare o revocare il presente decreto;

ASSEGNA

ai fini della decisione di merito:

al P.M. termine di venti giorni dalla comunicazione del ricorso e del presente decreto per il deposito di conclusioni in merito alla sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

al Ministero dell'Interno termine di venti giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto per il deposito di note difensive, con la precisazione che esso può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal Presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato;

a parte ricorrente termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente per il deposito di note difensive, anche al fine di specificare le ragioni dell'eventuale richiesta di audizione;

INVITA

la Commissione a rendere disponibili entro venti giorni dalla notifica del presente decreto e del ricorso copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione del colloquio e della relativa trascrizione in lingua italiana e dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura, comprensiva dell'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza del ricorrente utilizzata;

FISSA

per l'audizione del ricorrente l'udienza del 15/09/2023 ad ore 10.30 avanti alla dott.ssa Daniela Allegrini. precisando che la persona sarà sentita personalmente e dovrà essere accompagnata da un interprete qualora non conosca la lingua italiana;

Si comunichi a cura della Cancelleria al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la Commissione o Sezione che ha adottato l'atto impugnato e al P.M. con urgenza, con avviso a tutte le parti che dalla comunicazione e notificazione del presente decreto decorrono i termini ivi previsti.

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25/05/2023

Il Presidente

Dott. Maddalena Bassi